



AREA GIURIDICO – AMMINISTRATIVA

Ciclo di incontri di formazione rivolti ai dirigenti

*Le Responsabilità del Presidente di una
Associazione Sportiva Dilettantistica*

Dott. Roberto Bresci





La «rivoluzione» dell'ordinamento sportivo

Legge 31 dicembre 2018, n. 145 - «Finanziaria per l'anno 2019».

Da CONI SERVIZI S.p.a. a SPORT & SALUTE S.p.A.

Legge Delega 08 agosto 2019, n. 86 «Delega al governo per la Riforma dell'ordinamento sportivo».

Decreto Legge 29 gennaio 2021, n. 5 «Misure urgenti in materia di organizzazione e finanziamento del CONI»

Decreti Legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 – 37 – 38 -39 – 40. La così detta Riforma dello Sport.

Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1.

Lo sport arriva in Costituzione – art. 33, comma 7.





Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

Da Coni Servizi S.p.A. a Sport e Salute S.p.A.

Con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 la società «**Coni Servizi S.p.A.**» ha assunto la denominazione di «**Sport e Salute S.p.A.**» e ha adeguato alla nuova normativa il proprio Statuto.

Secondo quanto in esso contenuto, la Società «**produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport**».

In particolare, Sport e salute S.p.A., in base al contratto di servizio di cui all’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, continua a fornire servizi e prestazioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano al fine dell’espletamento da parte dell’Ente dei compiti istituzionali che gli sono espressamente attribuiti dalla legge.

Inoltre, in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi Civili dello Stato e delle Associazioni Benemerite.



Decreto Legge n. 5 del 29 gennaio 2021

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI

1. Articolo 1) – organizzazione e funzionamento del CONI
2. Articolo 2) – ulteriori disposizioni
3. Articolo 3) – clausola di neutralità finanziaria.





Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1.

L'attività sportiva arriva in Costituzione – art. 33, comma 7.

1. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
2. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
5. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
6. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
7. **La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.**





La Riforma dello Sport

La Riforma dello Sport ha origine dalla Legge Delega n. 86 dell'08 agosto 2019 con la quale veniva conferita una delega al governo allo scopo di intervenire per una completa riforma dell'ordinamento sportivo.





Riferimenti normativi

D. Lgs. 36/2021 del 28/02/2021 «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»

D. Lgs. 37/2021 del 28/02/2021 «Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo».





..... segue:

D. Lgs. 38/2021 del 28/02/2021 -«Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi».

D. Lgs. 39/2021 del 28/02/2021 - «Semplificazione in materia di adempimenti relativi agli organismi sportivi».

D. Lgs. 40/2021 del 28/02/2021 - «Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali».





Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021

Articolo 6 Forma giuridica

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- società di cui al libro V, Titolo V e VI, del codice civile.

2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica **di enti del terzo settore**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, **e di impresa sociale**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante





Associazione Sportiva Dilettantistica

priva di personalità giuridica

Le associazioni sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica fanno riferimento alle norme del codice civile, in particolare agli articoli da 36 a 42 bis. Ai nostri fini interessa in particolare esaminare l'articolo 38.

Articolo 38 – Codice civile Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.





Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica

Le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica fanno riferimento alle norme del codice civile, in particolare agli articoli da 14 a 35. Ai nostri fini interessa in particolare esaminare l'articolo 18.

Articolo 18 – Codice civile

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

L'articolo 14 del D. Lgs. 39/2021 prevede che «Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.





Personalità giuridica di un'associazione

La personalità giuridica è il riconoscimento formale da parte dell'ordinamento che attribuisce all'associazione la qualità di soggetto di diritto autonomo.

Ciò significa che l'associazione è distinta dalle persone fisiche che la compongono.

Può quindi essere titolare di diritti e obblighi propri.

Può stipulare contratti, possedere beni e stare in giudizio in nome proprio.

Dispone di un patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli associati.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio.

I membri, in linea generale, non rispondono personalmente dei debiti dell'ente.

La personalità giuridica si ottiene tramite il riconoscimento secondo le modalità previste dalla legge.





Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Semplificazione in materia di adempimenti relativi agli organismi sportivi

1. Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – art. 4 D. Lgs. 39/2021
2. Struttura del Registro – art. 5 D. Lgs. 39/2021
3. Acquisto della personalità giuridica – art. 14 D. Lgs. 39/2021.





Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Articolo 4

Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».

Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. È altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.





Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Articolo 5

Struttura del Registro

Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni Sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.





Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

Articolo 14

Acquisto della personalità giuridica

1. Le Associazioni Dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

1 bis. All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.





1-ter. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

1-quater. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11.





2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.





3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.





Regolamento di tenuta del Registro (DPCM Dipartimento per lo Sport)

Articolo 11 – Riconoscimento della personalità giuridica

1) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica. A tal fine, l'associazione sportiva dilettantistica, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l'iscrizione al Registro di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, deve presentare la seguente documentazione:

- a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante;
- c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante.

Inoltre, l'associazione deve possedere e avere la disponibilità, quale patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, di una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 (diecimila) euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo. Tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro. **La relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell'atto. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro**





Sono a carico del notaio i seguenti adempimenti:

- a) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al Registro dotandosi di personalità giuridica, il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto, o il verbale della assemblea straordinaria, verificata la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica, deve:
 - trasmettere la documentazione in oggetto (atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto) agli Organismi sportivi affiliati (indicati nella documentazione medesima per l'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi);
 - depositare la documentazione in oggetto, entro venti giorni presso il Registro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell'allegato 1 del presente Regolamento;
- b) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche già iscritte al Registro e per le associazioni iscritte nel Registro ai sensi dell'art. 6, co. 2 del presente Regolamento, il notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, richiede direttamente al Registro l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell'allegato 1 del presente Regolamento;
- c) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica già iscritte nel Registro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 39/2021, in caso di successive modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sarà cura del notaio rogante provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto modificativo.





Nel caso in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica, gli amministratori dell'associazione sportiva dilettantistica o, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione Nel caso in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica, gli amministratori dell'associazione del notaio, possono richiedere all'ufficio del Registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione, o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Laddove venga meno anche uno solo dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, l'associazione sportiva dilettantistica deve darne tempestiva comunicazione, entro e non oltre sette giorni, all'ufficio del Registro.

Per le associazioni sportive dilettantistiche già in possesso della personalità giuridica al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, sarà cura del Dipartimento per lo Sport comunicare l'avvenuta iscrizione al Registro, nonché l'eventuale successiva cancellazione, entro quindici giorni, a mezzo PEC, alla Prefettura, o alla Regione o Provincia autonoma competente

3) Per gli enti già in possesso della personalità giuridica conseguita attraverso l'iscrizione al RUNTS, la cancellazione da tale registro determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'ente quale persona giuridica. L'ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri.





ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI NELLE ASD E SSD

La Riforma dello Sport (D. Lgs. 36/2021 e D. Lgs. 39/2021, entrata pienamente in vigore nel 2023) ha profondamente innovato la disciplina degli enti sportivi dilettantistici, incidendo non solo sugli aspetti lavoristici e fiscali, ma anche sull'assetto organizzativo e sulla governance di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

In tale contesto assume particolare rilievo il tema degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, concetto che, sebbene espressamente previsto dall'articolo 2086 del Codice civile per le imprese societarie, rappresenta oggi un parametro di corretta gestione anche per gli enti sportivi dilettantistici.

L'adeguatezza dell'assetto non costituisce un mero adempimento formale, ma uno strumento di tutela per i dirigenti e per l'ente stesso, volto a prevenire responsabilità civili, fiscali e, nei casi più gravi, penali.





La Riforma dello Sport

Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 disciplina in particolare:

- requisiti e finalità degli enti sportivi dilettantistici;
- contenuto obbligatorio dello statuto;
- iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD);
- lavoro sportivo;
- obblighi di trasparenza e correttezza gestionale.

Il Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 regola in particolare:

- funzionamento del RASD;
- controlli e vigilanza sugli enti iscritti;
- obblighi di comunicazione e aggiornamento dei dati.

L'iscrizione e il mantenimento nel RASD costituiscono presupposto essenziale per il riconoscimento ai fini sportivi e per l'accesso alle agevolazioni sia fiscali che lavoristiche riservate al settore sportivo.





Il Codice civile

Per le Associazioni sportive dilettantistiche, trovano applicazione gli artt. 14 – 42 bis del Codice civile (associazioni riconosciute e non riconosciute), con particolare riferimento a:

- assemblea dei soci,
- organo amministrativo,
- rappresentanza,
- responsabilità degli amministratori.

Per le Società sportive dilettantistiche, costituite generalmente in forma di S.r.l., si applicano le norme societarie (artt. 2462 ss. c.c.). In questo caso assume rilievo centrale l'art. 2086, comma 2, c.c., che impone agli amministratori di istituire:

- un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Tale obbligo è pienamente applicabile alle SSD, in quanto soggetti societari che esercitano attività economica.





Normativa fiscale

Il corretto assetto gestionale è strettamente collegato al mantenimento delle agevolazioni fiscali previste da:

- Articolo 148 TUIR (de-commercializzazione dei corrispettivi specifici).
- DPR 633/1972 (IVA).
- Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 (regime forfettario)
- Articolo 90 della legge 289/2002.

Una gestione non conforme può comportare la riqualificazione dell'ente e la perdita dei benefici fiscali.





Il concetto di “adeguato assetto organizzativo”

Per assetto organizzativo adeguato si intende l'insieme di:

- regole interne chiare,
- attribuzione definita di ruoli e responsabilità,
- procedure formalizzate,
- sistema di controllo contabile,
- strumenti idonei a monitorare l'equilibrio economico-finanziario.

L'adeguatezza va valutata in concreto, tenendo conto:

- delle dimensioni dell'ente,
- del volume delle attività,
- del numero di tesserati,
- della complessità organizzativa.

Non è richiesto un modello “aziendale complesso” per le piccole ASD, ma è comunque necessario superare la gestione meramente informale.





Assetto organizzativo

Un adeguato **assetto organizzativo** deve prevedere:

- Statuto aggiornato alla Riforma dello Sport;
- Regolare nomina degli organi sociali;
- Ripartizione chiara delle competenze tra assemblea e consiglio direttivo;
- Sistema di deleghe formalizzate;
- Assenza di sovrapposizioni tra funzioni gestionali e di controllo.

La gestione “di fatto” o non verbalizzata espone i dirigenti a responsabilità personali





Assetto amministrativo

Un adeguato **assetto amministrativo** implica

- Tenuta regolare dei verbali di assemblea e consiglio;
- Procedure per l'ammissione dei soci;
- Conservazione della documentazione;
- Tracciabilità delle decisioni rilevanti;
- Aggiornamento dei dati nel RASD.

La mancanza di verbalizzazioni o la carenza documentale rappresentano uno dei principali elementi di criticità nei controlli.





Assetto contabile

Un adeguato **assetto contabile** richiede

- Tenuta della contabilità (anche semplificata);
- Conto corrente intestato all'ente;
- Tracciabilità dei pagamenti;
- Separazione tra patrimonio dell'ente e patrimonio personale degli amministratori;
- Monitoraggio dell'equilibrio finanziario.

Nelle SSD, l'obbligo di adeguati assetti contabili si collega direttamente alla prevenzione della crisi d'impresa.





Il modello organizzativo e il Safeguarding

Tra le novità più significative della Riforma dello sport si deve evidenziare l'art. 16 del D. Lgs. 39/2021 titolato «fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport». L'art. 16 prevede, tra gli altri, l'obbligo di adottare:

- un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
- un Codice di condotta;
- la nomina di un Responsabile Safeguarding (responsabile della protezione dei minori ex art. 33, comma 6 , D. Lgs. 36/2021).

La finalità è prevenire e contrastare abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei tesserati, in particolare minori.

Si tratta di un obbligo sostanziale e non meramente formale, che incide direttamente sull'assetto organizzativo dell'ente.





Responsabilità dei dirigenti sportivi

La mancanza di adeguati assetti può determinare:

- responsabilità civile verso l'ente o i terzi;
- responsabilità fiscale in caso di irregolarità;
- responsabilità amministrativa per perdita delle agevolazioni;
- in casi estremi, responsabilità penale.

Per le Società sportive dilettantistiche, l'inosservanza dell'art. 2086 del Codice civile può costituire violazione degli obblighi gestori e rilevare in caso di crisi o insolvenza.

L'adozione di assetti adeguati rappresenta quindi un elemento di tutela personale per presidenti e consiglieri.





Conclusioni

La Riforma dello Sport ha segnato il passaggio da una gestione prevalentemente volontaristica a un modello improntato alla governance responsabile.

Gli adeguati assetti organizzativi:

- non sono un aggravio burocratico,
- non sono richiesti solo alle grandi strutture,
- costituiscono uno strumento di prevenzione del rischio.

Per ASD e SSD significa dotarsi di regole chiare, procedure formalizzate e sistemi di controllo proporzionati alla propria dimensione.

In questa prospettiva, l'organizzazione non è un fine in sé, ma una condizione necessaria per garantire:

- stabilità dell'ente,
- tutela dei dirigenti,
- correttezza gestionale,
- protezione dei tesserati,
- mantenimento delle agevolazioni fiscali.

La cultura della buona governance rappresenta oggi una componente essenziale dello sport dilettantistico moderno.

